

## Art. 914

### **Consorzi per regolare il deflusso delle acque**

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse [Codice civile 863, 918, 947].

Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 921.